

SCISSIONE PARZIALE IN SOCIETÀ BENEFICIARIA GIÀ ESISTENTE – CRITERI DI RIPARTIZIONE DI TALUNI CREDITI D'IMPOSTA DI NATURA AGEVOLATIVA

Risposta Agenzia Entrate a Istanza di interpello n. 48 del 22.02.2024

- ✓ Con la risposta all'Istanza di Interpello in esame l'Agenzia Entrate (AE) si esprime in merito alla corretta interpretazione del disposto dell'art. 173, comma 4, del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) con riferimento ai criteri di ripartizione di taluni crediti di imposta di natura agevolativa nell'ambito dell'operazione posta alla sua attenzione.
- ✓ Trattasi di una operazione di scissione parziale in una società beneficiaria già esistente finalizzata a separare l'attività «industriale» (che rimane in capo alla società scissa) da quella «immobiliare» (che viene trasferita alla beneficiaria) così da raggiungere l'obiettivo di una allocazione ottimale degli asset materiali e immateriali e di valorizzare separatamente i due diversi business, sia nella prospettiva di nuovi investimenti immobiliari asserviti alla realtà industriale e sia nella prospettiva di agevolare, per la realtà operativa, l'accesso al mercato del capitale di rischio.
- ✓ L'AE rammenta in via preliminare che, stante il disposto del citato art. 173, comma 4, TUIR, dalla data di effetto della scissione le «posizioni soggettive» della scissa e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.
- ✓ Ciò premesso, l'AE, richiamandosi alle argomentazioni espresse di volta in volta in vari precedenti interventi di prassi, giunge alla conclusione che il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3, D.L. 145/2013, così come il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 1, comma 198 e segg., Legge 160/2019, non sono riconducibili tra le «posizioni soggettive» ex art. 173, comma 4, TUIR, in quanto rappresentano autonomi elementi del patrimonio della scissa che, come tali, sono idonei ad essere oggetto di ripartizione, in sede di progetto di scissione, secondo la volontà delle parti; ove, nell'ambito del progetto di scissione, non venga prevista alcuna ripartizione di detti crediti d'imposta, essi devono intendersi rimasti in capo alla scissa ai sensi dell'art. 2506-bis c.c.
- ✓ A conclusioni simili l'AE giunge anche con riferimento ai crediti d'imposta ex art. 38-ter, D.L. 34/2020 («credito società benefit»), ex art. 3, D.L. 21/2022 («credito imprese non energivore»), ex art. 57-bis, D.L. 50/2017 («credito investimenti pubblicitari») ed ex art. 32, D.L. 73/2021 («credito sanificazione»).

